

ZLAP Rendita

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo



Il presente fascicolo informativo, contenente

- informativa ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy)
 - scheda sintetica
 - nota informativa
 - condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione interna separata Sistema Futuro
 - glossario
 - modulo di proposta
- deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

ZLAP Rendita

Indice

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di dati personali	2
--	---

ZLAP Rendita

Scheda sintetica	4
Nota informativa	8
Condizioni di assicurazione	20
Regolamento della gestione separata Sistema Futuro	26
Glossario	27
Allegato A - Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.	29
Modulo di proposta	33

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 - Codice in materia di dati personali

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società, per fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei/Voi richiesti e in Suo/Vostro favore previsti, ha la necessità di disporre di dati personali che Lei/Vi riguardano, alcuni ancora da acquisire e altri già acquisiti, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti¹ e deve trattarli nel rispetto delle finalità assicurative.

Lei/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento di dati, eventualmente anche sensibili² strettamente necessari per i suddetti servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti, anche pubblici, a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società³.

Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge⁴ - non potremmo fornirLe/Vi i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi precitati per lo svolgimento dei quali, di conseguenza il suo consenso è presupposto indispensabile.

2. Modalità di trattamento dei dati

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società e dai soggetti di cui al punto precedente ai quali comunichiamo, solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi sopra citati.

Nella nostra Società i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori in qualità di "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto delle istruzioni ricevute nelle rispettive aree di competenza e più specificamente: aree di business danni e vita, liquidazione sinistri, servizi interni quali comunicazione, legale, organizzazione, auditing, compliance, antifrode, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanze, sicurezza e protezione. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti sottoindicato.

¹ Ad esempio altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazioni, imprese di assicurazioni, ecc), oppure altri soggetti inerenti al rapporto che Lei/Vi riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risulta/risultate assicurato/assicurati, beneficiario, ecc) organismi associativi del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

² L'art. 4 del d.lgs n. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.

³ Secondo il particolare rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la Società, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi eventualmente anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato) centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanziamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede in Piazza Trento, 8 - Milano) e i suoi fiduciari per la gestione e liquidazione dei sinistri "malattia"; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; Integra Document Management srl (Via Tanaro, 21 - Rho - Milano) per l'archiviazione dei contratti, Munters srl (Via E. Fermi, 20 - Assago - MI) per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato in informativa); soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

3. I Suoi/Vostri diritti

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, Lei/Voi avete diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi/Vi al trattamento⁵.

Titolare del trattamento è la Società intestataria del contratto

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti può/potete rivolgersi/Vi al:

Servizio Clienti

Piazza Carlo Erba, 6

20129 Milano

Tel. 02-5966.2510

⁵ La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ZLAP Rendita

Scheda sintetica

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

ATTENZIONE: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Denominazione del contratto

ZLAP Rendita

1.c) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

1.d) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato almeno una annualità di premio base (cfr. definizione al punto 1.e) e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

ZLAP Rendita prevede il versamento di un premio annuo costante ("premio base") di importo non inferiore a euro 600. Tale importo può essere aumentato, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per un ammontare non inferiore a euro 50. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 1.500.

2. Caratteristiche del contratto

ZLAP Rendita è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'assicurato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'assicurato, mediante il pagamento ai beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate.

Prestazione in caso di decesso

Qualora l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati la corresponsione di un importo pari alla somma dei premi versati rivalutati, al netto del diritto fisso e dei caricamenti riportati nel paragrafo "Costi" della nota informativa.

Opzioni contrattuali

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- posticipare la data di scadenza contrattuale. Il differimento verrà automaticamente effettuato anche per gli anni successivi, a meno che il Contraente non comunichi, in forma scritta, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso il differimento della data di scadenza del contratto avrà termine alla ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in cui l'assicurato compie 85 anni;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale. L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

ZLAP Rendita prevede, in fase di accumulo dei premi annui e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari al 2,00% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2,00% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

L'Impresa ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al contraente. La modifica del tasso tecnico avrà effetto solamente sulle prestazioni di rendita determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi effettuati successivamente alla comunicazione sopra citata e all'entrata in vigore della modifica, con le modalità descritte al punto 5 della nota informativa.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati. Il premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione rimane acquisito all'Impresa nel caso in cui lo stesso non abbia versato almeno una annualità di premio base e non abbia proceduto alla riattivazione del contratto, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 9 delle condizioni di assicurazione.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di polizza ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 12 delle condizioni di polizza.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale. Le seguenti tabelle sono state elaborate considerando i seguenti parametri:

Livelli di premio annuo: euro 750, euro 1.500, euro 3.000.

Durata del contratto: pari a 20 e 25 anni.

Sesso ed età dell'assicurato: maschio e femmina di 45 e 40 anni in corrispondenza delle durate sopra definite.

Le percentuali riportate nelle due tabelle seguenti sono state calcolate esclusivamente per un periodo temporale coincidente con la durata del contratto.

DURATA DEL CONTRATTO: 20 ANNI ASSICURATO DI 45 ANNI

Sesso assicurato	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
Maschio	1,417%	1,380%	1,362%
Femmina	1,417%	1,381%	1,363%

DURATA DEL CONTRATTO: 25 ANNI ASSICURATO DI 40 ANNI

Sesso assicurato	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
Maschio	1,302%	1,273%	1,259%
Femmina	1,302%	1,274%	1,259%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

GESTIONE SEPARATA "SISTEMA FUTURO"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,13%	3,13%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	3,01%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	3,02%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,73%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	3,02%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Milano, giugno 2008

Francesco La Gioia
(Amministratore Delegato)



ZLAP Rendita

Nota informativa

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Introduzione

Zurich Life and Pensions S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato ZLAP Rendita, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale.

L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla gestione separata**
- D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul contratto**
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni**

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia ed appartenente al Gruppo Assicurativo diretto e coordinato da Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede legale e direzione a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba, 6 - Cap. 20129 - Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito internet: www.zurichlifeandpensions.it - Indirizzo di posta elettronica infopensions@it.zurich.com. Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100.

La Società di revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo CONSOB - recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Sistema Futuro".

La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

ZLAP Rendita ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, ciascun premio annuo versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dall'Impresa per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

ZLAP Rendita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, l'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata. La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare alla scadenza del contratto. La rendita assicurata è data dalla somma dei seguenti importi:

- "rendita base", corrispettiva del "premio base" pattuito;
- eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva degli aumenti di premio eventualmente richiesti nel corso della durata del contratto ("premi annui aggiuntivi");
- eventuale "rendita integrativa", corrispettiva dei "versamenti liberi integrativi" eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Ciascuno di tali importi si rivaluta annualmente, nel corso della durata del contratto e nel corso del periodo di differimento della scadenza del contratto (qualora venga richiesto dal contraente), secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Inoltre, nel periodo di erogazione la rendita si rivaluta secondo le modalità e i termini descritti al medesimo punto 5. ZLAP Rendita prevede in fase di accumulo dei premi, nel corso dell'eventuale periodo di differimento della scadenza e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa riconosce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Gli incrementi annuali della rendita sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

In fase di accumulo dei premi, il tasso tecnico del 2% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP n° 1036/98, previa comunicazione scritta al contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa. Infatti, la rendita base è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica in vigore al momento della conclusione del contratto. Le rendite integrative e le rendite aggiuntive sono calcolate sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui ciascun versamento libero integrativo viene effettuato o il premio annuo aggiuntivo viene pagato per la prima volta. Tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto, fissati per il calcolo della rendita base. L'Impresa si impegna a comunicare al contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, così come indicato al punto 21, la modifica del tasso tecnico e della tavola demografica adottati.

Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati dal contraente, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base, al netto dei costi, per il numero dei premi base pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base, rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio annuo aggiuntivo al netto dei costi, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva, rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata;

■ il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo, al netto dei costi, nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata.

In caso di decesso dell'assicurato nel corso del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, non è liquidato alcun capitale, in quanto la prestazione in caso di decesso dell'assicurato si estingue con la scadenza del contratto indicata in polizza.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio base, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione in caso morte per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto previsto al punto 11 della nota informativa. In caso contrario i premi base restano acquisiti all'Impresa, salvo il caso in cui il contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni, come previsto ai successivi punti 4 e 12 della nota informativa.

4. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio annuo anticipato ("premio base"). L'importo del premio base viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale ("rendita base"), la durata del contratto, la data di nascita e il sesso dell'assicurato.

L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. Il contraente può scegliere di versare il premio secondo una periodicità annuale, semestrale o mensile. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. In caso di rateazione semestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazionamento, dettagliatamente rappresentati al seguente punto 8.1.1.

L'importo del premio annuo può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per importi non inferiori a euro 50, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 8 delle condizioni di assicurazione. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 1.500, con le modalità indicate nell'articolo 8 delle condizioni di assicurazione

Si richiama l'attenzione sul fatto che il contraente può esercitare il diritto di riscatto della rendita base e delle rendite aggiuntive, a condizione che abbia versato almeno una annualità di premio e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto delle rendite integrative, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che sia stata versata almeno una annualità di premio. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, e nel caso in cui il contraente non abbia proceduto alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base o di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite dall'Impresa.

Il pagamento del premio base, dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario a favore dell'Impresa con addebito dal conto corrente intestato al contraente.

Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante:

- autorizzazione permanente di addebito per richieste di incasso (R.I.D.) su conto corrente intestato al contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

ZLAP Rendita prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da

apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione si determina:

- diminuendo il rendimento finanziario annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro della parte del rendimento trattenuta dall'Impresa, pari a 1%, e del tasso tecnico del 2%, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio;
- scontando finanziariamente tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base è previsto un tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio medesimo. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio annuo aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua della rendita in fase di accumulo

Nel corso del periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurata per la misura annua della rivalutazione, ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore ottenuto moltiplicando la differenza tra la rendita base ed ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate per la misura annua di rivalutazione;
- il valore ottenuto moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura annua di rivalutazione.

Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione della rendita in caso di differimento della scadenza del contratto

Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto, la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione come descritta al punto A).

La rendita annua vitalizia assicurata sarà ulteriormente incrementata anno per anno, sulla base di un tasso di adeguamento che varia in funzione dell'incremento di età dell'assicurato.

D) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di erogazione, la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura annua di rivalutazione come descritta al punto A).

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F contenente un progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto.

L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della nota informativa.

6. Opzioni di contratto

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni, mediante richiesta scritta all'Impresa inviata tramite raccomandata A.R.:

- posticipare la data di scadenza contrattuale. Il differimento verrà automaticamente effettuato anche per gli anni successivi, a meno che il Contraente non comunichi, in forma scritta, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso il

differimento della data di scadenza del contratto avrà termine alla ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in cui l'assicurato compie 85 anni;

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'assicurato;
 - convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta di opzione;
 - chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale. L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte. Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.
- L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno dell'Impresa a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

C. Informazioni sulla gestione separata

7. Gestione separata Sistema Futuro

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da Zurich Life and Pensions S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Denominazione della gestione: Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro

Finalità della gestione: conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali.

Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi.

La gestione degli attivi di Sistema Futuro viene effettuata direttamente da Zurich Life and Pensions S.p.A..

La società di revisione della gestione separata è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano - Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato gravano i seguenti costi:

DIRITTO FISSO

Sul primo versamento

Se premio annuo	6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.
Se rata semestrale	3 euro, destinati alla parziale copertura delle spese di emissione del contratto pari a 6 euro.
Se rata mensile	6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.

Su ciascun premio base successivo al primo

Se premio annuo	6 euro
Se rata semestrale	3 euro
Se rata mensile	1 euro

Su ciascun versamento libero integrativo

6 euro

COSTI DI FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

2% dell'importo della rata, in caso di rateazione semestrale del premio.

5% dell'importo della rata, in caso di rateazione mensile del premio.

CARICAMENTI

3,00% applicato sul premio versato al netto del diritto fisso e degli eventuali costi di frazionamento del premio.

8.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto, da corrispondersi al Contraente, è determinato applicando alla riserva matematica, costituita in base al cumulo dei premi versati (premi base, eventuali premi annui aggiuntivi e/o versamenti liberi integrativi), una penale decrescente in relazione al numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come segue:

- in caso di riscatto nel 2° anno, il 5%
- in caso di riscatto nel 3° anno, il 4%
- in caso di riscatto nel 4° anno, il 3%
- in caso di riscatto nel 5° anno, il 2%
- in caso di riscatto nel 6° anno, l'1%
- dal 7° anno in poi non è applicata penale.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

Misura trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro

1% sottratto al rendimento annuo

9. Regime fiscale

Il regime fiscale applicato ai contratti stipulati nel territorio della Repubblica Italiana prevede la seguente tassazione dei premi e delle prestazioni liquidabili:

Tassazione dei premi

I premi versati non sono soggetti a imposta.

I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza, nelle quietanze di pagamento premi e nelle eventuali appendici relative ai premi.

Tassazione delle prestazioni liquidabili

■ **Rendita**

I rendimenti maturati, sia in fase di costituzione della rendita sia in fase di erogazione, sono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

■ **Capitale**

Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato non è soggetto a tassazione.

E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi con i seguenti effetti:

- a) scioglimento del contratto, **con perdita dei premi già versati** relativamente al premio base e agli eventuali premi annui aggiuntivi, **se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 1**. Qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane comunque in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi;
- b) scioglimento del contratto, **a seguito di esercizio del diritto di riscatto**, con conseguente liquidazione del valore di riscatto relativo al premio base, al premio annuo aggiuntivo e agli eventuali versamenti liberi integrativi, calcolato secondo le modalità espresse nel successivo punto 12. Il diritto di riscatto può essere esercitato se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 1.

È altresì facoltà del contraente, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, procedere alla **riattivazione del contratto**. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte dell'Impresa. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 12 delle condizioni di polizza, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità precedentemente descritte, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione. Qualora il contratto non venga riattivato, l'assicurazione resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta

rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 1 annualità di premio base. In ogni caso, qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi.

12. Riduzione e riscatto

Riduzione

Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi, il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, **a condizione che sia stata pagata almeno 1 annualità di premio base**. La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna rendita aggiuntiva iniziale per il **coefficiente di riduzione**, di seguito definito, e aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione è uguale:

- relativamente alla rendita base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, al rapporto tra il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pattuiti.

In caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi, calcolato secondo le modalità previste al precedente punto 3. La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito, verranno rivalutati, nella misura prevista nell'articolo 12, punto A), delle condizioni di assicurazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'art. 12, punto A) delle condizioni di assicurazione. Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto, eventualmente richiesto dal contraente, la rendita ridotta viene rivalutata nella misura prevista nell'Art.12, punto C) delle condizioni di assicurazione. Anche la rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per le eventuali rendite integrative, mentre i premi base ed i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa delle condizioni di assicurazione.

Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto. Il riscatto, totale o parziale, non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Il diritto di riscatto, per la rendita base e per le rendite aggiuntive, è subordinato all'avvenuto pagamento di almeno 1 annualità di premio base, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per la rendita base e per le rendite aggiuntive, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare le rendite integrative, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo. Il valore di riscatto, da corrispondersi al Contraente, è determinato applicando alla riserva matematica, costituita in base al cumulo dei premi versati (premi base, eventuali premi annui aggiuntivi e/o versamenti liberi integrativi), una penale decrescente applicata fino al settimo anno e illustrata nel paragrafo 8.1.2.

Non vi è alcuna penale di riscatto dal settimo anno in poi sino alla scadenza del contratto o sino al termine del periodo di differimento, eventualmente richiesto dal contraente, della scadenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 0226622497 - E-mail: infopensions@it.zurich.com - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi versati.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto e di riduzione. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto e di riduzione riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della rendita vitalizia dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorso tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

18. Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 02-5966.2519, E-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro e, relativamente a questa ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.zurichlifeandpensions.it".

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'Impresa si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto al contraente tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, la modifica del tasso tecnico, ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1036/98, e della tavola demografica adottati. Tali modifiche avranno effetto solo sui versamenti liberi integrativi e sui premi aggiuntivi versati dopo l'entrata in vigore di dette modifiche.

L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto.

L'Impresa si impegna a inviare entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, misura del rendimento trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio annuo;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:
 - sottraendo al rendimento annuo lordo una misura fissa pari a 1%;
 - diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
 - scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con i versamenti dei premi in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. **I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa.** Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito: 2%

Età dell'assicurato: 40 anni

Durata: 25 anni

Sesso dell'assicurato: M

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Premio annuo netto (**)	Cumulo premi annui netti	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.893	4.893	10.048	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.893	9.787	10.048	9.988	9.580	-	-
3	5.000	15.000	4.893	14.680	10.048	14.982	14.666	1.206	1.206
4	5.000	20.000	4.893	19.573	10.048	19.976	19.956	1.608	1.608
5	5.000	25.000	4.893	24.466	10.048	24.970	25.456	2.010	2.010
6	5.000	30.000	4.893	29.360	10.048	29.964	31.170	2.412	2.412
7	5.000	35.000	4.893	34.253	10.048	34.958	36.739	2.814	2.814
8	5.000	40.000	4.893	39.146	10.048	39.952	42.422	3.215	3.215
9	5.000	45.000	4.893	44.039	10.048	44.946	48.222	3.617	3.617
10	5.000	50.000	4.893	48.933	10.048	49.940	54.143	4.019	4.019
11	5.000	55.000	4.893	53.826	10.048	54.934	60.188	4.421	4.421
12	5.000	60.000	4.893	58.719	10.048	59.928	66.362	4.823	4.823
13	5.000	65.000	4.893	63.612	10.048	64.922	72.669	5.225	5.225
14	5.000	70.000	4.893	68.506	10.048	69.916	79.115	5.627	5.627
15	5.000	75.000	4.893	73.399	10.048	74.910	85.708	6.029	6.029
16	5.000	80.000	4.893	78.292	10.048	79.904	92.454	6.431	6.431
17	5.000	85.000	4.893	83.185	10.048	84.898	99.363	6.833	6.833
18	5.000	90.000	4.893	88.079	10.048	89.892	106.442	7.235	7.235
19	5.000	95.000	4.893	92.972	10.048	94.886	113.705	7.637	7.637
20	5.000	100.000	4.893	97.865	10.048	99.880	121.165	8.039	8.039
21	5.000	105.000	4.894	102.759	10.048	104.874	128.836	8.441	8.441
22	5.000	110.000	4.895	107.655	10.048	109.868	136.737	8.842	8.843
23	5.000	115.000	4.896	112.551	10.048	114.862	144.887	9.244	9.244
24	5.000	120.000	4.897	117.448	10.048	119.856	153.310	9.646	9.646
25	5.000	125.000	4.898	122.346	10.048	124.850	162.035	-	-

(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6, previsto in caso di pagamento annuale del premio.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 5 annualità di premio.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario: 4%

Rendimento trattenuto dall'Impresa: 1%

Tasso di rendimento retrocesso: 3%

Età dell'assicurato: 40 anni

Durata: 25 anni

Sesso dell'assicurato: M

Anni trascorsi	Premio annuo (*)	Cumulo premi annui	Premio annuo netto (**)	Cumulo premi annui netti	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
								alla fine dell'anno	alla scadenza
1	5.000	5.000	4.893	4.893	10.052	4.994	-	-	-
2	5.000	10.000	4.893	9.787	10.060	9.992	9.689	-	-
3	5.000	15.000	4.893	14.680	10.072	15.000	14.892	1.230	1.524
4	5.000	20.000	4.893	19.573	10.088	20.023	20.346	1.648	2.022
5	5.000	25.000	4.893	24.466	10.108	25.069	26.061	2.070	2.515
6	5.000	30.000	4.893	29.360	10.132	30.143	32.048	2.496	3.004
7	5.000	35.000	4.893	34.253	10.161	35.251	37.939	2.926	3.487
8	5.000	40.000	4.893	39.146	10.193	40.399	44.004	3.361	3.967
9	5.000	45.000	4.893	44.039	10.230	45.595	50.250	3.799	4.441
10	5.000	50.000	4.893	48.933	10.271	50.844	56.686	4.242	4.911
11	5.000	55.000	4.893	53.826	10.317	56.154	63.319	4.690	5.376
12	5.000	60.000	4.893	58.719	10.367	61.530	70.158	5.142	5.837
13	5.000	65.000	4.893	63.612	10.421	66.980	77.213	5.598	6.293
14	5.000	70.000	4.893	68.506	10.480	72.510	84.496	6.059	6.745
15	5.000	75.000	4.893	73.399	10.543	78.128	92.018	6.524	7.192
16	5.000	80.000	4.893	78.292	10.611	83.840	99.795	6.994	7.635
17	5.000	85.000	4.893	83.185	10.684	89.654	107.841	7.468	8.074
18	5.000	90.000	4.893	88.079	10.761	95.576	116.172	7.947	8.509
19	5.000	95.000	4.893	92.972	10.843	101.614	124.808	8.431	8.939
20	5.000	100.000	4.893	97.865	10.929	107.775	133.769	8.919	9.365
21	5.000	105.000	4.894	102.759	11.020	114.067	143.079	9.413	9.787
22	5.000	110.000	4.895	107.655	11.117	120.498	152.765	9.911	10.205
23	5.000	115.000	4.896	112.551	11.218	127.075	162.855	10.414	10.619
24	5.000	120.000	4.897	117.448	11.324	133.805	173.384	10.922	11.029
25	5.000	125.000	4.898	122.346	11.435	140.697	184.392	-	-

(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6, previsto in caso di pagamento annuale del premio.


(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Milano, giugno 2008

Francesco La Gioia
(Amministratore Delegato)



ZLAP Rendita

Condizioni di assicurazione

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita a premio annuo.

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

L'Impresa garantisce la corresponsione all'assicurato di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto e fintanto che l'assicurato rimarrà in vita. In alternativa al pagamento annuale della rendita, il contraente può chiedere all'Impresa, alla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita inizialmente garantita è determinata dalla somma della "rendita base", corrispettiva del "premio base", dell'eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva dell'eventuale aumento di premio richiesto nel corso della durata del contratto e della "rendita integrativa" corrispettiva dei versamenti liberi integrativi eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della scadenza del contratto, l'Impresa garantisce ai beneficiari designati, previa richiesta scritta, un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il premio base, al netto dei costi, per il numero dei premi base pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni premio aggiuntivo, al netto dei costi, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo, al netto dei costi, nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata.

Nel caso in cui l'assicurato deceda nel corso del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, non è liquidato alcun capitale, in quanto la prestazione in caso di decesso dell'assicurato si estingue alla scadenza del contratto indicata in polizza.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio lordo versato dal Contraente risulti esigibile per l'investimento e che il Contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta insieme all'Assicurato, se persona diversa.

Art. 3 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di

ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio versato al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.

Il contratto si scioglie a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto;
- sospensione del pagamento premi se il numero di annualità di premio base è inferiore a 1.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo all'Impresa di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Art. 5 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa) a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. Le dichiarazioni rese da contraente e dall'assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del contraente comporta l'applicazione, da parte dell'Impresa, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 6 - Versamento del premio

Il premio annuo dovuto dal Contraente è calcolato in annualità anticipate ed è corrisposto per il periodo di pagamento convenuto alla firma della proposta. In alternativa al versamento del premio con periodicità annuale il Contraente può scegliere una periodicità di versamento semestrale o mensile.

Il premio relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è sempre dovuto per intero. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite, e comunque non oltre trenta giorni da tali date, a fronte della quietanza emessa dall'Impresa.

Il versamento del premio può avvenire mediante:

- bonifico da conto corrente bancario, con addebito del conto corrente intrattenuto presso qualsiasi istituto bancario, intestato al Contraente;
- assegno bancario/circolare non trasferibile, emesso dal Contraente ed intestato all'Impresa.

La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50 (cinquanta).

Art. 7 - Mancato versamento del premio

In deroga a quanto previsto dall'art. 1924, Il comma, del Codice Civile, il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto ma determina la sospensione delle garanzie assicurative per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il Contraente può riprendere il versamento dei premi. In tal caso, il contratto viene riattivato secondo le modalità previste dall'art. 9. Nel caso in cui il Contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per le prestazioni ridotte, se sussistono le condizioni previste dall'art. 10 per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto ed i premi versati restano acquisiti dall'Impresa.

Art. 8 - Aumento del premio

A) Versamenti liberi integrativi

In qualunque momento durante il corso del contratto, ad eccezione dell'ultimo anno e dell'eventuale periodo di differimento, il Contraente può versare, con le medesime modalità previste per il premio annuo, dei premi unici aggiuntivi il cui importo minimo non

può essere inferiore ad euro 1.500 (millecinquecento). L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita integrativa".

B) Premi annui aggiuntivi

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può aumentare l'importo del premio annuo della polizza. L'aumento annuo ("premio aggiuntivo") non può essere inferiore ad euro 50 (cinquanta) ed andrà a sommarsi all'ammontare del premio. Una volta aumentato, il premio annuo resta fissato nell'importo determinato a seguito dell'aumento e non potrà essere successivamente ridotto. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita aggiuntiva". I termini e le modalità per effettuare l'aumento del premio dipendono dai mezzi di pagamento del premio scelti dal Contraente nel modulo di proposta.

In particolare:

- (i) qualora il Contraente desideri corrispondere il premio aumentato a mezzo bonifico bancario dovrà farne richiesta scritta all'Impresa almeno novanta giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto;
- (ii) qualora il Contraente effettui il pagamento a mezzo di assegno bancario o circolare, potrà anche provvedere direttamente al pagamento del premio di ammontare maggiorato alla ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto (o comunque entro i trenta giorni successivi) senza alcuna comunicazione preventiva, ma sulla base della documentazione di quietanza emessa dall'Impresa.

La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto, sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base.

Art. 9 - Riattivazione: ripresa del versamento dei premi

Entro un anno dall'interruzione del versamento del premio annuo, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto risolto o in vigore per le prestazioni ridotte, riprendendo il versamento del premio annuo previo versamento di tutte le rate di premio annuo in arretrato aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché del periodo intercorso tra la data di interruzione del versamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio.

La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta dal Contraente ed accettazione scritta dell'Impresa.

Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 12, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento del premio.

In caso di riattivazione il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Art. 10 - Riduzione

Qualora il contratto non venga riattivato, resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che sia stata pagata almeno una annualità di premio base.

La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna rendita aggiuntiva iniziale fino ad allora maturate per il coefficiente di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra:

- relativamente alla rendita base è uguale al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva è uguale al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi come previsto all'art. 1.

La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di decesso sopra definito, verranno rivalutati nella misura prevista nell'art. 12, punto A) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'art. 12, punto A).

Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stata versata almeno un'annualità di premio base e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto si risolve e le rate di premio annuo o i premi unici aggiuntivi versati rimangono acquisiti dall'Impresa.

Art. 11 - Riscatto

A condizione che sia stata versata almeno un'annualità di premio base e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere all'Impresa, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto, da corrispondersi al Contraente, è determinato applicando alla riserva matematica, costituita in base al cumulo dei premi versati (premi base, eventuali premi annui aggiuntivi e/o versamenti liberi integrativi), una penale decrescente in relazione al numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come segue:

- in caso di riscatto nel 2° anno, il 5%;
- in caso di riscatto nel 3° anno, il 4%;
- in caso di riscatto nel 4° anno, il 3%;
- in caso di riscatto nel 5° anno, il 2%;
- in caso di riscatto nel 6° anno, l'1%;
- dal 7° anno in poi non è applicata penale.

Art. 12 - Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

L'impresa di chiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo della gestione separata Sistema Futuro. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, l'Impresa calcola la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente. La misura annua di rivalutazione si determina:

- diminuendo il rendimento finanziario annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro della parte del rendimento trattenuta dall'Impresa, pari a 1%, e del tasso tecnico del 2%, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio;
- scontando finanziariamente tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base, il contratto prevede un tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di accumulo

Durante il periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;

- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento liberointegrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione della rendita in caso di differimento della scadenza del contratto

Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto, la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione annua di rivalutazione come descritta al punto A).

La rendita annua vitalizia assicurata sarà ulteriormente incrementata anno per anno, sulla base di un tasso di adeguamento che varia in funzione dell'incremento di età dell'assicurato.

D) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione.

La rivalutazione della rendita assicurata, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è acquisita in via definitiva e si consolida annualmente.

Art. 13 - Prestiti

Il contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dall'Impresa, nei limiti del valore di riscatto maturato. L'Impresa indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 14 - Opzioni

Prima della data di scadenza del contratto, il Contraente può esercitare le seguenti opzioni:

- posticipare la data di scadenza contrattuale. Il differimento verrà automaticamente effettuato anche per gli anni successivi, a meno che il Contraente non comunichi, in forma scritta, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso il differimento della data di scadenza del contratto avrà termine alla ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in cui l'Assicurato compie 85 anni;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale. L'Impresa provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte. Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Le condizioni di assicurazione delle rendite certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Il contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata all'Impresa da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

Art. 15 - Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.

I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;

- dopo la morte del contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
- In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati.

La designazione di beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Art. 16 - Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Art. 17 - Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00.

Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'Allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.


Tutte le somme dovute dall'Impresa, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte dell'Impresa stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta. Il pagamento della rendita vitalizia dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Art. 18 - Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto è convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 1469 bis del Codice Civile.

Milano, giugno 2008

Francesco La Gioia
(Amministratore Delegato)



Sistema Futuro

Regolamento della gestione separata

1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata. La gestione della gestione separata è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) L'Impresa investe il patrimonio della gestione separata, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR.

L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio della gestione separata. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione della gestione separata.

3) La gestione della gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo della gestione separata, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.

4) Il rendimento annuo della gestione separata, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione separata stesso. Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione separata - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio della gestione separata si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione separata. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione separata, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.

5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche simili e analoghi criteri di gestione. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo per i contraenti medesimi.

6) L'Impresa si riserva di apportare al punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

ZLAP Rendita

Glossario

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa d'assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa di assicurazione deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa d'assicurazione deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Tasso tecnico

Tasso di interesse in base al quale viene calcolato il valore attuale medio delle prestazioni future inizialmente assicurate; il tasso tecnico rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione di ZLAP Rendita.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Italia;
- presso il Soggetto Collocatore;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurichlifeandpensions.it.

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsti dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignorativo;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.

B) Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valor capitale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsti, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignorativo;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'assicurato;

C) Scadenza del contratto e opzioni per ottenere il pagamento della rendita assicurata in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
 - b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
 - c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
 - copia di documento di identità dell'assicurato;
 - certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
 - copia di documento di identità della persona designata;
 - certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);
 - dati anagrafici della persona designata;
 - lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

D) Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del contratto con corresponsione del relativo valor capitale e pagamento della rendita residua o eventuale opzione in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;

b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'assicurato finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;

c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sarà in vita;

■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione dell'importo di rendita da riscattare e con la precisazione della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;

■ copia di documento di identità dell'assicurato;

■ certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);

■ copia di documento di identità della persona designata;

■ certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del soggetto incaricato del collocamento);

■ dati anagrafici della persona designata;

■ lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

E) Decesso dell'assicurato

■ originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio), mediante la quale si comunica all'Impresa l'avvenuto decesso dell'assicurato e la relativa data;

■ certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;

■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;

■ atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, sempreché l'assicurato non risulti persona diversa dal contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;

■ in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;

■ in caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante, con espresso esonero per l'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;

■ dati anagrafici dei beneficiari caso morte;

■ lettera informativa e consenso ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei beneficiari caso morte.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

Proposta di assicurazione sulla vita
ZLAP RENDITA

Premio

Premio annuo Frazionamento semestrale Frazionamento mensile*

€

Indicare l'importo del premio lordo annuo o della rata lorda semestrale o della rata lorda mensile.

*La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l'obbligo di attivare una procedura di pagamento automatico mediante addebito automatico in conto (RID), per la cui attivazione allego l'apposita modulistica.

Premio lordo versato all'atto della sottoscrizione della proposta

€

Caricamenti €

Il contraente versa in conto premio l'importo indicato che, al momento della emissione della polizza, sarà imputato a premio di assicurazione.

Sul premio annuo versato sono applicati i seguenti costi, dettagliatamente rappresentati al paragrafo "Costi" della nota informativa: i caricamenti, il diritto fisso e gli interessi di frazionamento, in caso di scelta di rateazione del premio. Il contraente può esercitare il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di accettazione della proposta inviata dall'Impresa, mediante raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. L'Impresa rimborsa al contraente l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso di € 6 destinato alla copertura delle spese di emissione del contratto, in caso di esercizio del diritto di recesso.

Modalità di pagamento all'atto della sottoscrizione

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

Il Contraente corrisponde l'importo del premio mediante:

BONIFICO BANCARIO da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore del c/c intestato a Zurich Life and Pensions S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A..

Codice IBAN Banca ordinante

ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile all'ordine di Zurich Life and Pensions S.p.A.

Tipo assegno	Banca	ABI	CAB	Numero assegno
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, il contratto è concluso quando il Contraente riceve comunicazione scritta di accettazione della proposta da Zurich Life and Pensions S.p.A.

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando dichiara di prestare il proprio consenso e la propria conformità a quanto previsto all'art. 19 del Codice Civile, Firma dell'Assicurando*

L'Assicurando, riceve e letta l'Informativa riportata nel Fascicolo Informativo, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative descritte nel punto 1) dell'informativa. Firma dell'Assicurando*

* Apporre la firma se Assicurando e Contraente sono persone diverse.

Dichiarazioni del Contraente

In relazione al contratto di assicurazione ZLAP Rendita, di cui la presente proposta costituisce parte integrante, il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo. In particolare il Contraente dichiara di aver preso visione del paragrafo relativo ai costi. Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto, preso conoscenza e accettare le condizioni di assicurazione di ZLAP Rendita. Firma del Contraente

Il Contraente, ricevuta e letta l'Informativa riportata nel Fascicolo Informativo, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative descritte nel punto 1) dell'informativa. Firma del Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente, dopo averne preso attenta conoscenza, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione di ZLAP Rendita: Art. 3 "Revoca della proposta e recesso dal contratto", Art. 5 "Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato", Art. 7 "Mancato versamento del premio", Art. 9 "Riattivazione: ripresa del versamento dei premi", Art. 10 "Riduzione", Art. 11 "Riscatto", Art. 12 "Rivalutazione", Art. 17 "Pagamenti dell'Impresa". Firma del Contraente

Spazio riservato al Soggetto Incaricato del Collocamento per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del Contraente e dell'Assicurando le cui generalità sono state correttamente indicate.

Codici del Soggetto Incaricato del Collocamento

CAB ABI Codice del Collocatore Cognome e nome del dipendente della Società Incaricata del Collocamento

luogo e data timbro firma



Zurich Life and Pensions S.p.A. - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3.1.08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 - Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Italia - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Capitale Sociale € 30.300.000 i.v. - P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156 - Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U. 14.10.1991 n. 241) - www.zurichlifeandpensions.it

Compagnia di assicurazione

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3.1.08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Italia
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale Sociale € 30.300.000 i.v.

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U. 14.10.1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it o www.zlap.it



Because change happenz™



ZURICH®